

SENATO DELLA REPUBBLICA

————— XIV LEGISLATURA —————

N. 1541

DISEGNO DI LEGGE

**d’iniziativa dei senatori PERUZZOTTI, CORRADO, BRIGNONE,
BOLDI, MONTI, PEDRAZZINI, AGONI, VANZO, STIFFONI,
FRANCO Paolo, PIROVANO e MORO**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 26 GIUGNO 2002

Modalità per l’esercizio della tutela e il rispetto del diritto al benessere psico-fisico degli animali che vivono a contatto con l’uomo. Delega al Governo per il rispetto dei diritti degli animali tutelati

INDICE

Relazione	<i>Pag.</i>	3
Disegno di legge	»	7

ONOREVOLI SENATORI. - Nel secolo del progresso più alto, in cui l'intelligenza sembra sul punto di raggiungere vette finora giudicate inaccessibili, in un tempo in cui non si parla d'altro che della «dignità umana», non pochi Paesi, in materia di protezione d'animali, conservano leggi e ordinamenti insufficienti.

È il caso dell'Italia, ove le leggi e le disposizioni zoofile sono molte e autorevoli, e anche se ispirate a un alto senso di civiltà, non trovano riscontro nell'educazione popolare, nè efficacia nell'applicazione delle pene, ancora inadeguate, da esse sancite.

Nelle fonti del diritto italiano o internazionale non è contemplato il principio in base al quale gli animali sono considerati soggetti di diritto.

Eppure il dettato normativo non può non essere adeguato alla nuova sensibilità sociale in materia.

Illuminante è la sentenza n. 6122, del 14 marzo 1990, emessa dalla Corte di cassazione, III sezione penale, che estende la tutela penale agli animali non solo per i maltrattamenti che incidono sulla sensibilità fisica dell'animale, ma anche per quelli che provocano sofferenza nella psiche degli stessi, stimata quale autonoma capacità di reagire alle leggi naturali o biologiche, fisiche o psichiche, di cui ciascun animale è portatore.

Una sentenza che rivela una particolare ed inedita attenzione nei confronti degli animali, ma che non è stata recepita dal legislatore, visto che con l'articolo 727 del codice penale si conferisce al reato di maltrattamento di animali, un carattere meramente contravvenzionale e, quindi, inadeguato alla tutela che dovrebbe essere apprestata nei confronti

della sensibilità psico-fisica degli animali stessi.

Ciò dimostra come gli animali siano considerati non soggetti giuridici bensì beni mobili!

Infatti nel diritto romano, gli animali venivano classificati fra le «cose» e talora parificati espressamente a quell'altra «cosa» che era lo schiavo.

Nello spirito del diritto moderno, l'animale «cosa» è stato trasferito fra le «cose mobili», in opposizione a quelle «immobili»!

Se infatti, la capacità di soffrire degli animali trova riconoscimento e tutela giuridica, attraverso l'imposizione di determinati comportamenti da parte dell'uomo, gli animali restano comunque «bene» in senso giuridico (articolo 810 del codice civile) ed oggetto di proprietà da parte dell'uomo.

Orbene, la negazione della titolarità di diritti giuridici da parte degli animali scaturisce da una serie di argomentazioni che investono tanto il piano strettamente giuridico, quanto quello scientifico, filosofico ed etico.

Sul piano giuridico, il dibattito degli ultimi due secoli si è accentrato sulla questione relativa all'incapacità degli animali di avanzare pretese e di rivendicare il rispetto dei propri diritti.

Al riguardo si può facilmente osservare come tale premessa sia fallace, dal momento che qualora il possesso dei diritti giuridici fosse subordinato alla capacità di comprendere cos'è un diritto, dovremmo escludere dalla «categoria degli aventi diritto», i bambini e i portatori di *handicaps* psichici, mentre gli ordinamenti moderni riconoscono a questi ultimi diritti giuridici per proteggerne i diritti fondamentali.

Occorre ricordare che esiste una distinzione tra la capacità di essere titolari di di-

ritti e doveri e la capacità di compiere azioni che possano rivendicare o tutelare i propri interessi. Difatti l'ordinamento giuridico pone rimedio all'incapacità di agire tramite l'istituzione di tutori o curatori.

E dal momento che tale soluzione è concettualmente sostenibile per gli esseri umani, abbiamo trovato logico l'idea di configurare, una sorta di capacità giuridica degli animali, relativa alla sfera di diritti fondamentali e di vita, gestita da rappresentanti umani, soggetti singoli od associati, enti ed organizzazioni o associazioni di protezione zoofila, investiti, per l'appunto, del ruolo di tutori. Una configurazione, questa, che non consente ai soggetti singoli od associati che adottano o hanno in affidamento un animale di venire meno ai propri doveri e responsabilità e, che rafforza il legame che si instaura tra due o più esseri viventi.

Quanto all'opinione che il rapporto di rappresentanza non potrebbe instaurarsi tra uomini e animali, poichè mancherebbe, da parte di questi ultimi, la capacità di gestire il rapporto stesso, non dobbiamo dimenticare che gli incapaci totali sono titolari del tutto passivi dei loro interessi. Di conseguenza anche per gli animali è possibile considerare il possesso di interessi, fondamentali o vitali, l'unico requisito per poter essere titolari di diritti.

È ovvio che il dibattito sulla configurabilità di un principio giuridico generale cui ricondurre la tutela della vita degli animali, debba ruotare attorno alla nozione di soggettività.

Sul piano scientifico, come su quello filosofico, superata la pregiudiziale cartesiana (*cogito ergo sum*), nonchè le teorie del comportamentismo (*behaviorismo*) che consideravano il complesso di reazioni degli animali la risposta ad uno stimolo, gli animali (in virtù dell'apporto dato da Heidegger e Lorenz agli etologi) sono stati oggetto di indagini sul piano della soggettività e della coscienza.

Indagini che hanno riconosciuto agli animali la capacità di apprendimento, di memoria, di comunicazione, della «consapevolezza di sè» e di pensiero (quanto meno nelle specie superiori), identificando la dimensione non - cognitiva con la sfera emotiva. Implicazione, quest'ultima, fondamentale, poichè tale livello minimo di soggettività che consiste nella capacità degli animali di provare sofferenza psichica, già legittima ampiamente l'introduzione di un sistema di tutela giuridica.

Si può senz'altro dire che gli animali, capaci di esprimere stati emotivi, effettuare discriminazioni tra cose e persone, dotati di senso dell'identità e della socialità, non devono comunque avere una consapevolezza riflessiva della propria esistenza per poter essere titolari di un interesse a vivere, in quanto anch'essi, in virtù della loro soggettività, posseggono un valore intrinseco.

Eppure le considerazioni etologiche, etiche e filosofiche hanno influenzato una parte della dottrina giurisprudenziale che, ben lontana dal considerare l'animale portatore di valori soggettivi, ha individuato nell'esigenza di salvaguardare le credenze morali socialmente dominanti, che danno rilevanza al sentimento verso gli animali, il fondamento della punibilità dei reati per «maltrattamento d'animali», indipendentemente dalla lesione provocata al bene giuridico.

Una corrente di pensiero sicuramente molto circoscritta, poichè è impensabile che nella società moderna occidentale possano esserci tutori autoritari, capaci di preservare le credenze morali dominanti!

Neanche nella nostra Costituzione vi sono riferimenti alla protezione dell'animale come valore in se stesso.

Ciò non significa, come molti affermano, che il valore dell'animale rientrerebbe nei beni giuridici costituzionalmente non rilevanti, in quanto la tutela dell'animale come valore intrinseco, non è incompatibile con il sistema dei valori costituzionali e, oltretutto, come illustri studiosi affermano, rientra

nel più ampio contesto delle rappresentazioni assiologiche che fa da sfondo allo stesso ordinamento costituzionale.

Al di là delle predette considerazioni, riteniamo che sia importante orientarsi in direzione di un rafforzamento della tutela penale nei confronti degli animali, attraverso una revisione del trattamento sanzionatorio rispetto alle condotte di maltrattamento e abbandono, nonché per altre fattispecie caratterizzate dal più indegno sfruttamento, tra i quali, in primo luogo, i combattimenti clandestini tra cani, gestiti dalla malavita organizzata, per trarne illeciti guadagni.

È già stato rilevato, nell'ambito della dottrina penalistica ufficiale, come l'attuale regime punitivo previsto dal riformato articolo 727 del codice penale, incentrato sull'applicazione di un'ammenda come pena principale, vanifichi lo scopo legislativo rafforzativo e di affinamento della tutela.

Ed è proprio in quest'ottica che il presente disegno di legge, configura taluni comportamenti gravemente lesivi nei confronti degli animali, come reati-delitti, applicando pene detentive (già previste in alcuni ordinamenti di altri Paesi, tra cui la Germania) comminate con elevate multe e, nel caso di morte dell'animale oggetto della lesione, l'aggiunta di pene interdettive.

L'articolo 727 del codice penale punisce i reati di maltrattamento e di incrudelimento in senso generale, tant'è che «il danno» provocato all'animale è considerato come «tale vizio genetico culturale». Il presente disegno di legge, che considera l'animale non una *res*, bensì un essere vivente capace di provare sofferenze fisiche, psichiche e ambientali, non prescinde in alcun modo dall'elemento doloso psicologico e comportamentale, che assieme al danno biologico provocato all'animale costituiscono elementi essenziali per la valutazione e in particolare per l'integrazione dei reati in questione.

È indubbio che una certa categoria di persone si ponga degli interrogativi ritenendo che il benessere degli animali debba essere

considerato come semplice soddisfacimento di bisogni, sganciato da forme di diritto o di interessi.

In sostanza c'è chi si chiede «chi attribuisca diritti agli animali; se siano gli stessi animali o gli uomini»; e chi vuole sapere «chi afferma che gli animali abbiano dei diritti e se l'uomo stesso agisca nell'interesse dell'animale»...

Problematiche, queste, che sorgono anche dalla considerazione che solo «una persona» può avere «diritti giuridici», in quanto all'atto della nascita essa assume la «capacità giuridica», la quale rappresenta la figura giuridica soggettiva riferita e riferibile solo al mondo umano.

Si sa che il sistema giuridico ha esteso la figura di «persona giuridica» ad altre entità, di cui riconosce la realtà fenomenologica di centri di imputazione di interessi, prive della fisicità e della soggettività naturale.

Ne consegue che, per analogia, non è paradossale ammettere una costruzione giuridica per gli animali, considerandoli come autonomi centri di interesse.

La tradizione giuridica stenta ad estendere ad un'entità non umana, qualità propriamente umane, giudicando l'espressione «diritti degli animali» un concetto «metagiuridico».

Tutto ciò premesso, con il presente disegno di legge s'intende partire dalla prospettiva ideologica, etica e morale per affermare che gli animali sono effettivamente «soggetti di diritto», destinatari di «obblighi di tutela»: le regioni, gli enti locali, il singolo cittadino, gli enti e le associazioni di protezione degli animali sono tutti, allo stesso modo, investiti del compito di osservare doveri, regole di condotta, codici di comportamento che contribuiscano a realizzare il sistema di tutele previste dalle norme imperative e altamente sanzionatorie, in essa contenute.

Quanto allo Stato, è opportuno che una parte considerevole dei doveri che gravano su di lui, siano rivolti all'adempimento di doveri che attengono non solamente alle prerogative dei diritti dell'uomo, ma tengano

conto dei rapporti che l'uomo ha con le altre specie animali; rapporti che si fondano inevitabilmente sull'esercizio di doveri inderogabili di solidarietà nei confronti degli animali.

Ed è proprio in virtù di questa solidarietà che all'articolo 2 del presente disegno di legge si delega il Governo ad emanare un decreto legislativo che tenga conto di alcuni criteri fondamentali, tra cui un'adeguata informazione sulla normativa vigente, nazionale ed europea in materia di diritti degli animali e doveri dei loro tutori, anche al fine di educare i giovani ad una corretta convivenza con gli animali; la predisposizione di alcune regole concernenti la tutela, le norme comportamentali e la responsabilità civile dei tutori di esemplari di cani potenzialmente pericolosi; disposizioni per il coordinamento tra le Forze di polizia di Stato, Carabinieri, Guardia di finanza, Vigili urbani, Corpo Forestale; Forze e Corpi che, ai sensi del combinato disposto dell'articoli 57 e 55 del codice di procedura penale, possono avvalersi anche delle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile, riconosciute con leggi regionali. Per queste ultime si prevedono corsi di addestramento per i reati inerenti la cinofilia, nonchè l'accesso nei luoghi dove si sospetta la presenza

di animali sottoposti a maltrattamento o a combattimenti clandestini.

Il suddetto coordinamento è importante onde evitare che, in caso di reati in materia animalista, non vi siano distinzioni di competenza, lasciando che questi reati siano di pertinenza esclusiva degli organi di Polizia e che gli altri organi non possano intervenire; di fatto, in questo settore, le competenze sono, al pari dei reati di ogni altra natura, di ogni organo di polizia giudiziaria, senza alcuna distinzione selettiva.

Al riguardo, la III sezione penale della Corte di cassazione ha ribadito e confermato questa competenza generale di tutti gli organi di Polizia con sentenza del 17 ottobre 1991, n. 10505, l'articolo 55 del codice di procedura penale consente di ritenere che i reati in materia ambientale (e quindi in materia di tutela degli animali in senso lato) sono di competenza di tutta la polizia giudiziaria, senza distinzione di competenze selettive o esclusive per settori, anche se, in punto di fatto esistono delle specializzazioni. Difatti, l'articolo 55 del codice di procedura penale non distingue affatto competenze selettive per generi di reati, ma crea un connubio generale tra polizia giudiziaria generale e reati generali.

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Diritto degli animali alla tutela)

1. Lo Stato tutela il benessere psichico, emotivo e fisico, nonché la dignità di tutti gli animali che vivono a contatto con l'uomo.

Art. 2.

(Vigilanza ed educazione civica per il rispetto dei diritti degli animali tutelati)

1. Il Governo, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un apposito decreto legislativo recante una serie di misure ed interventi, atti a vigilare sul rispetto dei diritti degli animali ed a promuovere l'educazione civica dei tutori di animali, sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi:

a) prevedere il lancio di una campagna informativa nazionale, prevalentemente indirizzata agli allievi di scuole di ogni ordine e grado, e promossa principalmente dagli enti pubblici e dagli organismi di pubblica utilità individuati con apposito provvedimento; la suddetta informazione deve in particolare:

1) sensibilizzare i giovani in età scolare e l'opinione pubblica riguardo al rapporto uomo-animale-ambiente;

2) contenere l'indicazione delle caratteristiche delle diverse specie d'animali, nonché gli obblighi a carico dei tutori degli animali medesimi;

3) diffondere i contenuti della presente legge e di tutte le altre disposizioni di legge, decreti, regolamenti comunitari, nazionali e locali relativi alla protezione degli animali;

b) istituire un elenco speciale degli esemplari di cani che per particolare struttura anatomica sono considerati potenzialmente pericolosi, sulla base di quanto previsto nel decreto di cui all'articolo 10 della presente legge;

c) predisporre uno schedario nazionale che contenga tutti i casi regolarmente denunciati di aggressione compiuti dai cani di cui alla lettera b) verso l'uomo o l'animale;

d) disporre il coordinamento interforze tra Polizia di Stato, Arma dei carabinieri, Corpo delle guardia di finanza, Corpo forestale dello Stato, polizia locale e le guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute con leggi regionali. Il coordinamento dovrà prevedere la formazione professionale di appositi reparti destinati al controllo ed alla prevenzione dei reati inerenti la cinofilia, nonchè per il personale inserito nei predetti reparti, il diritto di accesso a ogni luogo ove possa sospettarsi la presenza di animali maltrattati o sfruttati al fine di trarne vantaggi economici per spettacoli, gare, competizioni non autorizzate o combattimenti clandestini;

e) organizzare corsi di istruzione ed aggiornamento per gli addetti del settore.

Art. 3.

(Definizione di tutore di animali)

1. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, i termini «proprietario» o «padrone», ricorrenti in tutto il sistema normativo italiano, sono sostituiti con quello di «tutore».

Art. 4.

(Obblighi dei tutori di animali)

1. Il soggetto singolo od associato, gli enti, le associazioni, le cooperative che, anche senza fini di lucro, risultano tutori di animali domestici, addomesticati o tenuti in cattività, sono responsabili dello stato di salute e del benessere generale degli animali tutelati, nonchè di omissioni o inadempienze perpetrati nei confronti degli animali medesimi.

Art. 5.

(Divieto di abbandono degli animali tutelati)

1. È vietato a chiunque l'abbandono degli animali per i quali si esercita la tutela.

2. Qualora il singolo soggetto rinunci alla tutela di un animale o di cuccioli appena nati, è tenuto a darne comunicazione al comune di residenza, che a spese del rinunciatario se ne fa carico, disponendone il trasferimento presso le strutture pubbliche o private di ricovero degli animali. Nel caso in cui la rinuncia alla tutela, anche di cucciolate, dovesse risultare ripetitiva e non supportata da inderogabili necessità, l'autorità competente emetterà motivato provvedimento che vieti la detenzione di animali d'affezione per la durata di tre anni.

3. Sono equiparati all'abbandono:

a) la mancanza palese di custodia degli animali tutelati;

b) la mancata comunicazione al comune di residenza, nel caso di rinuncia alla tutela.

4. La pena prevista per l'abbandono volontario di un animale tutelato è della reclusione da due a quattro anni e con la multa da 10.000 euro a 50.000 euro. In caso di lesioni gravi fisiche, biologiche e comportamentali, la pena è aumentata di un terzo. Se dalla lesione ne deriva la morte dell'animale la pena

è da quattro a sei anni. In ogni caso è altresì disposto il divieto di detenere animali a tempo indeterminato.

5. Salvo che il fatto costituisca reato, nel caso in cui la tutela venga trasferita a terzi, l'omessa comunicazione, di cui al comma 3, lettera *b*), è punita con la sanzione amministrativa da 500 euro a 1000 euro.

Art. 6.

(Divieto di maltrattamento di animali)

1. Nessun animale presente sul territorio nazionale, stabilmente o temporaneamente, domestico o addomesticato, destinato all'uso alimentare, selvatico o tenuto in cattività può essere sottoposto ad azioni crudeli o a maltrattamento.

2. Ai sensi della presente legge s'intende per maltrattamento qualunque dimostrazione di violenza, occasionale o abitudinaria nei confronti di un animale, nonché la sottrazione degli obblighi di assistenza dell'animale tutelato, la privazione di acqua o di cibo, il mancato rispetto delle condizioni ecologiche e fisiologiche, l'esposizione alle intemperie, l'uso di fruste, di pesi e di finimenti, gli eccessi di fatica psico-fisica, il lavoro non adeguato all'età e allo stato di salute, o alle caratteristiche etologiche, le condizioni di vita che ne impediscano la deambulazione e lo sviluppo delle ordinarie attività fisiche, la somministrazione di droghe o di farmaci senza controllo veterinario, qualsiasi pratica clinica o chirurgica esercitata da persone non abilitate all'esercizio della professione medico-veterinaria, la matazione attuata con metodi dolorosi.

3. Chiunque attua i comportamenti previsti al comma 2, è punito con la reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 50.000 euro. La pena è aumentata di un terzo se l'animale riporta gravi lesioni fisiche, biologiche e comportamentali.

In questo caso ne consegue la confisca dell'animale e la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per le attività concernenti il commercio, il trasporto, la mattazione e gli spettacoli artistici per un periodo da uno a tre anni. Se si verifica la morte dell'animale, la pena è raddoppiata. In questo caso ne consegue la pubblicazione della sentenza e l'interdizione dalle predette attività.

Art. 7.

(Prestazioni professionali – artistiche degli animali)

1. È fatto obbligo per chi utilizza animali per spettacoli, rappresentazioni artistiche d'ogni genere, o per attività agonistiche e sportive di adeguare le *performances* dell'animale alle sue esigenze etologiche, psicologiche e fisiologiche.

2. Qualunque abuso o maltrattamento è punito ai sensi dell'articolo 6.

Art. 8.

(Divieto di combattimenti fra animali)

1. Chiunque, in luoghi pubblici o privati, organizza, promuove, favorisce o dirige gare, lotte, combattimenti o competizioni cruente tra animali, nonché scommesse legate a queste manifestazioni, è punito con la pena della reclusione da due a quattro anni e con la multa da 25.000 euro a 100.000 euro. La pena è aumentata di un terzo se tali manifestazioni sono organizzate al fine di trarne profitto per sè o per altri, o al fine di consentire scommesse clandestine. La pena è aumentata della metà se l'animale riporta lesioni gravi che possano pregiudicare la sua integrità psico-fisica o la sua morte, o

se partecipano o assistono minorenni o persone armate, o se le gare, i combattimenti e le competizioni cruente tra animali siano documentati con foto e filmati. Alla stessa pena soggiacciono i tutori o i detentori degli animali, se consenzienti o consapevoli del loro uso illecito.

2. Chiunque effettua scommesse su commissione per le attività di cui al comma 1, è punito con la reclusione da sei mesi a due anni e con la multa da 10.000 euro a 20.000 euro. Alla stessa pena soggiace chi partecipa o assiste a qualsiasi titolo, anche in veste di spettatore, alle manifestazioni di cui al comma 1.

Art. 9.

(Confisca e pene accessorie)

1. La condanna per i reati previsti all'articolo 8, importa la confisca degli animali utilizzati per commettere i reati medesimi, salvo che si tratti di tutore estraneo al reato e siano da questo legittimamente e adeguatamente accuditi, nonchè la sospensione della licenza o dell'analogo provvedimento amministrativo previsto per l'esercizio delle attività concernenti l'allevamento, la conduzione, il commercio, il trasporto di animali per un periodo da uno a tre anni e, ove dalla commissione del reato derivi la morte di un animale, l'interdizione dalle predette attività.

2. Gli animali per i quali sia stata disposta la confisca sono affidati dal Ministro della salute, alle aziende sanitarie locali (ASL) competenti, alle strutture pubbliche e private di ricovero dei cani, che si assumono il compito di provvedere al loro recupero comportamentale, così come previsto all'articolo 10.

Art. 10.

(Definizione ed individuazione dei cani di grossa e media taglia potenzialmente aggressivi)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, di concerto con gli organismi di rappresentanza dei medici veterinari, degli etologi e con le associazioni e gli enti deputati alla tutela degli animali provvede a definire, con proprio decreto, i criteri per l'individuazione delle razze canine che per taglia e struttura anatomica sono ritenute potenzialmente aggressive, inserendole in una categoria speciale denominata *Big Dog* nonchè a prescrivere norme per il loro trattamento, intese a salvaguardare le esigenze psico-fisiologiche e comportamentali del singolo animale, nel rispetto dell'incolumità e della sicurezza delle persone e dei beni.

2. I tutori di cani inseriti nella categoria dei *Big Dog* devono, entro tre mesi dall'emanazione del decreto di cui al comma 1, denunciare la tutela al proprio comune di residenza. Il comune si farà successivamente carico di trasmettere le denunce di tutela e le eventuali variazioni alla prefettura che redigerà un proprio elenco provinciale informatizzato. Sono fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 3, comma 1, della legge 14 agosto 1991, n. 281.

3. I tutori di *Big Dog* sono tenuti a sottoporre gli animali di cui al comma 1 a periodiche perizie comportamentali miranti a stabilire l'esistenza di un corretto comportamento con l'uomo e con gli animali, nonchè per consentire la valutazione della potenziale aggressività e pericolosità.

4. Le perizie di cui al comma 3 sono effettuate dalle ASL, attraverso una commissione

provinciale del comportamento, di seguito definita «commissione», composta da riconosciuti esperti in campo veterinario ed etologico. Il Ministro della salute, d'intesa con le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, disciplina, con proprio decreto, le modalità operative e organizzative della commissione. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano individuano le strutture alle quali sono affidate il prelievo e la custodia dei cani oggetto di sequestro o confisca ai sensi della presente legge. Tali strutture devono operare con lo scopo primario di promuovere il recupero comportamentale del cane.

5. La commissione è tenuta al rilascio della tessera - certificato che ne attesti il ragionevole buon comportamento. Nel caso in cui il cane fosse ritenuto pericoloso per la pubblica incolumità, la commissione può imporre al tutore di partecipare con il proprio animale a corsi di addestramento tenuti in centri autorizzati affinché venga promosso il recupero comportamentale e ridotti al minimo gli elementi di pericolosità del cane stesso. I costi di tale addestramento sono a totale carico dell'interessato. Nell'eventualità che il tutore si sottragga a tale obbligo ovvero l'addestramento correttivo non abbia effetti significativi, la commissione può richiedere all'autorità giudiziaria il sequestro del cane.

6. Il tutore del cane deve sempre e comunque poter esibire la tessera - certificato di buon comportamento ogni qualvolta ne venga richiesta la visione.

7. I trasgressori degli obblighi di cui ai commi 2 e 3 sono puniti con la sanzione amministrativa da 1.000 euro a 5.000 euro. Inoltre l'autorità giudiziaria può disporre il sequestro dell'animale.

Art. 11.

(Responsabilità civile dei tutori di cani della categoria Big Dog)

1. I tutori di esemplari appartenenti alla categoria *Big dog*, di cui all'articolo 10, è tenuto a stipulare una polizza di assicurazione di responsabilità civile per danni contro terzi, secondo un modello predisposto dal Ministro delle attività produttive, previa intesa con le ASL.

2. L'importo della polizza di assicurazione di cui al comma 1 è totalmente deducibile dalle imposte sul reddito dovute dal tutore del cane.

Art. 12.

(Soggetti inabilitati alla detenzione dei cani appartenenti alla categoria Big Dog)

1. È vietato acquistare o assumere la tutela degli esemplari elencati nella categoria *Big Dog* di cui all'articolo 10:

a) ai minori di diciotto anni e ai portatori di *handicaps* fisici e psichici;

b) ai delinquenti abituali, professionali o per tendenza;

c) a chi è sottoposto a misure di prevenzione personale o a misure di sicurezza personale;

d) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per delitto non colposo contro la persona o contro il patrimonio punibile con la reclusione superiore a due anni;

e) a chiunque abbia riportato condanna, anche non definitiva, per i reati previsti nella presente legge e nella normativa vigente in materia.

Art. 13.

(Addestramento dei cani e divieto di incroci finalizzati all'esaltazione delle potenzialità aggressive dei cani medesimi)

1. Sono vietati l'addestramento e qualsiasi operazione di selezione o di incroci tra cani con lo scopo di sviluppare o di esaltare le potenzialità aggressive. Chiunque agisca in tal senso è punibile con la pena della reclusione da due a sei anni e con la multa da 10.000 euro a 30.000 euro.

2. Sono fatti salvi l'addestramento a fini sportivi e di selezione cinotecnica, nonché le prove sportive e di allevamento autorizzate ed effettuate in conformità ai regolamenti emanati dalla Federazione cinologica internazionale (FCI), purchè finalizzati ad escludere i cani con comportamenti aggressivi e non equilibrati.

3. L'addestramento a fini sportivi e di selezione deve essere effettuato sotto la responsabilità di tecnici professionisti competenti, al cui riconoscimento provvede, con proprio decreto, la Giunta regionale competente per territorio. I criteri per il riconoscimento sono dettati dal Ministro delle politiche agricole e forestali.

4. L'addestramento legale alla difesa personale potrà essere praticato esclusivamente da professionisti autorizzati dalle prefetture competenti per territorio, secondo modalità stabilite da apposito decreto da emanarsi da parte del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro delle politiche agricole e forestali, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 14.

(Obblighi dei medici veterinari)

1. I medici veterinari che nell'esercizio della professione hanno curato o visitato animali per lesioni riferibili alle attività di cui al

comma 1 dell'articolo 8 inoltrano segnalazione all'autorità giudiziaria.

2. Salvo che il fatto costituisca reato, il medico veterinario che omette o ritarda di effettuare la segnalazione di cui al comma 1 è punito con la sanzione amministrativa da 5.000 euro a 15.000 euro.

Art. 15.

(Obblighi degli allevatori o rivenditori di animali)

1. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, è fatto obbligo agli allevatori o rivenditori di animali di consegnare all'acquirente materiale informativo, che illustri le esigenze etologiche dell'animale, nonché le modalità di interazione con esso.

Art. 16.

(Copertura finanziaria)

1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, in particolare per il mantenimento e la rieducazione degli animali confiscati e devoluti alle associazioni animaliste, pari a 1.549.586,77 euro annui, a decorrere dall'anno 2002, da iscrivere in apposita unità previsionale di base del Ministero della salute, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.

2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

3. Le risorse finanziarie provenienti dall'applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge sono riassegnate all'unità previsionale di base di cui al comma 1 per concorrere alla realizzazione delle finalità della legge medesima.

